CAMERA DEI DEPUTATI N. 2382-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **RUSSO CARLO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 29 novembre 1951 *(Stampato n. 1731)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(PETRILLI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 4 dicembre 1951

Approvazione ed esecuzione dei seguenti accordi conclusi tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare federativa di Jugoslavia:

a) Accordo relativo alla pesca esercitata dai pescatori italiani nelle acque jugoslave, concluso a Belgrado il 13 aprile 1949;

b) Protocollo relativo alla proroga dell'Accordo suddetto e scambi di Note, concluso a Belgrado il 26 febbraio 1951

Presentata alla Presidenza il 13 febbraio 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la firma del Trattato di pace, ai pescatori dell'Adriatico è stata tolta la possibilità di esercitare la pesca nella quasi totalità degli specchi d'acqua prospicenti le coste dalmato-istriane. Si manifestò, quindi, subito la necessità di raggiungere un accordo con la Jugoslavia per regolare il diritto di pesca, necessità tanto più sentita in quanto per la configurazione delle coste, per il gioco delle correnti marine,

per i bassi fondi, la pesca nell'Adriatico è molto più abbondante nelle coste prospicenti la Jugoslavia che sulle coste italiane. La esigenza di giungere ad un accordo fu sottolineata anche in sede parlamentare con interrogazioni e con interventi sul bilancio della marina mercantile. Il Governo, giustamente preoccupato della situazione e sensibile alle richieste delle categorie interessate, inviò a Belgrado nel dicembre del 1948 una delegazione presieduta dal senatore Celeste Bastianetto.

Le trattative, particolarmente difficili e complesse non solo per la materia trattata, ma anche per la situazione politica generale che non potè non influire sulle trattative stesse, si conclusero con un Accordo firmato a Belgrado il 13 aprile 1949.

In base all'Accordo è concessa la pesca con rete a strascico in quattro zone delle acque territoriali jugoslave e precisamente a 60 battelli nella prima zona (alto e medio Adriatico), a 25 battelli nella quarta zona (basso Adriatico), ad un numero imprecisato di battelli nella seconda e terza zona. Complessivamente l'Accordo si riferisce a circa 200 battelli.

È inoltre ammessa la licenza per 20 sacaleve (per la pesca estiva con fonti luminose) e a quattro battelli per il pesce novello.

Per la prima zona la Jugoslavia ha concesso una base di appoggio nel porto di Premuda, impegnandosi ad assicurare ai pescatori la possibilità di esercitare la pesca in una fascia di 4 miglia contigua alle proprie acque territoriali.

Come contropartita vi fu da parte italiana l'impegno di versare un canone annuo di lire 750 milioni da corrispondersi in due rate. L'Accordo, firmato a Belgrado il 13 aprile 1949, non divenne operante perchè le aste per il rilascio di licenze andarono deserte. Rimase perciò aperto il problema ed apparve sempre più evidente la necessità di giungere ad una regolamentazione della pesca nell'Adriatico anche per evitare una dolorosa serie di fermi, sequestri e requisizioni di pescherecci italiani.

Per ovviare a questa situazione il Governo italiano prese la iniziativa di nuove trattative che si conclusero con un Protocollo, aggiuntivo all'Accordo dell'aprile 1949, firmato a Belgrado il 26 febbraio 1951. Con questo Protocollo da parte jugoslava si è rinunciato al versamento del canone di 750 milioni per il periodo 13 aprile 1949–30 aprile 1951. Per il periodo 1° maggio 1951–30 aprile 1952 il canone è stato ridotto da 750 a 600 milioni da versarsi in due rate.

Nel Protocollo è stata pure prevista la riunione di esperti per studiare eventuali modifiche all'Accordo concluso.

Il disegno di legge, che è già stato approvato dal Senato, è stato esaminato dal punto di vista tecnico dalla Commissione dei trasporti, che nella seduta del 21 dicembre 1951 ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.

Onorevoli colleghi, la maggioranza della Commissione degli esteri vi invita a dare il vostro voto favorevole al disegno di legge nella ferma convinzione che gli accordi conclusi rispondono agli interessi dei pescatori italiani e costituiscono la premessa per una definitiva regolamentazione dei problemi della pesca nell'Adriatico. La Commissione, nello invitarvi a dare il voto favorevole al disegno di legge in esame, esprime l'augurio che dalle riunioni degli esperti, previste nel Protocollo aggiuntivo, siano introdotte agli Accordi modifiche che estendano le zone in cui è consentito ai pescatori italiani l'esercizio della pesca.

RUSSO CARLO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Sono approvati i seguenti Accordi conclusi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare federativa di Jugoslavia:

a) Accordo relativo alla pesca esercitata dai pescatori italiani nelle acque jugoslave, concluso a Belgrado il 13 aprile 1949;

b) Protocollo relativo alla proroga dell'Accordo suddetto e scambi di Note, conclusi a Belgrado il 26 febbraio 1951.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo, Protocollo e scambi di Note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

ART. 3.

All'onere derivante dall'esecuzione dell'Accordo per l'importo previsto di lire 600 milioni si farà fronte per lire 120.000.000 con le entrate derivanti dal rilascio delle autorizzazioni speciali di cui all'articolo 7 dell'Accordo e per lire 480.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52.

ART. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprî decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.